



Il Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221, che testualmente dispone: «1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili»;

DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previsto dall'art. 62-bis del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

RILEVATO che, in relazione a detto comma 1 del citato art. 33-ter, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

CONSIDERATO che il comma 2 di detto art. 33-ter demanda all'A.N.AC. di stabilire, con propria deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 123 del 28.05.2013), in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, devono comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione del citato art. 33-ter, il nominativo del responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni, il quale deve provvedere all'iniziale verifica o alla compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella stessa AUSA, da effettuarsi a cura del medesimo responsabile, precisando che l'aggiornamento delle informazioni dell'AUSA deve essere comunque effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTO lo stesso Comunicato del Presidente AVCP del 16.05.2013, in cui si è stabilito che con successivo Comunicato sarebbero state rese note le modalità e le informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell'AUSA, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013, con il quale, considerata la necessità di uniformare le modalità operative e di funzionamento dell'AUSA a quelle degli altri servizi forniti dall'AVCP, si forniscono indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento dei dati da presenti nell'AUSA stessa;

ATTESO che il suddetto Comunicato del Presidente AVCP del 28.10.2013 fa anche riferimento al Manuale utente consultabile all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa-> che descrive le modalità operative con le quali il suddetto responsabile da nominare da questa Amministrazione ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA;

SOTTOLINEATO nello specifico che:

- ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato “Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)”;
- la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA può essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verifiche;
- il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel suddetto manuale;

VISTO il manuale utente AUSA del 11/04/2022;

RITENUTO di dover nominare il RASA, al fine di provvedere alla verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata AUSA, anche ai fini del perseguimento della qualificazione prevista dalla vigente normativa;

DECRETA

- 1. DI NOMINARE** quale “Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” del Ministero del Turismo il dott. Massimo Belli, Dirigente Ufficio II, Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica del Ministero del Turismo;
- 2. DI DARE ATTO** che la presente nomina non dà diritto a detto RASA ad alcun compenso economico, essendo ricompresa nell'attività ordinaria assegnata allo stesso;
- 3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto all'interessato, agli uffici competenti in materia;
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento anche nella relativa sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
(Avv. Emanuela Tripi)